

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2739-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 2739)

*approvato dal Senato della Repubblica il 21 novembre 1997*

(V. Stampato Camera n. 4356)

*modificato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 1997*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998  
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata  
e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1998, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

## Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza  
del Consiglio dei ministri  
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata  
e disposizioni relative)**Identico*

## Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza  
del Consiglio dei ministri  
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. *Identico.*

(\*) Per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle tabelle richiamate dagli articoli da 1 a 5, 8, 9, 10, da 12 a 20 si vedano la Quarta e la Quinta Nota di variazioni (stampati n. 2739-quinquies e n. 2739-sexies).

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale», dello stato di previsione medesimo.

3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Informazione e editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (inve-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

8. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondo unico per lo spettacolo» (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Spettacolo» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Pari opportunità» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsa-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. *Identico.*

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

**1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 23, comma 10, gli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti.**

2. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di re-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

bilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i paesi dell'Europa centro-orientale iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi, investimenti); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) e Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Mi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sponsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi, investimenti); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) e Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'ar-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 64.400 miliardi.

5. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 18.000 miliardi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *b*), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. *Identico.*

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale», (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione **della spesa** del Ministero del tesoro sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.200 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 6.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nel-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** sono stabiliti, rispettivamente, in lire **3.260** miliardi, lire 900 miliardi, lire **500** miliardi e lire 6.000 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica**.

12. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea ed accertati nell'ambito dell'unità previsionale di base di entrata «Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo» (Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono correlativamente versati, con imputazione della spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè importi di compensazione monetaria, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1997 sono riferiti alla competenza

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea ed accertati nell'ambito dell'unità previsionale di base di entrata «Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo» (Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono correlativamente versati, con imputazione della spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè importi di compensazione monetaria, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1997 sono riferiti alla competenza

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'anno 1998 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni), al Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), al Fondo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'anno 1998 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998.

17. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni), al Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previ-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale, iscritto nell'unità previsionale di base «Accordi e organismi internazionali» (investimenti) e al Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti).

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui, di cui al comma 16.

18. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sionale di base «Interventi diversi» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale, iscritto nell'unità previsionale di base «Accordi e organismi internazionali» (investimenti) e al Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti).

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui, di cui al comma 17.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno 1998 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, delle somme afflui-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

22. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

te all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

**24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

**25. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1998, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.**

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. Per l'anno 1998 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

**Art. 5.**

*(Stato di previsione  
del Ministero del bilancio  
e della programmazione economica  
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la «somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Soppresso.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**«Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.**

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1998, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza» rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1998.

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1998, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1998.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1998, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1998 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1998.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza», per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1998, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1998, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1998,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario *ad acta*, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati alle pertinenti unità previsionali di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, il Fondo per le attività di progettazione delle amministrazioni statali dell'unità previsionale di base «Fondo progettazione opere pubbliche» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Affari generali e del personale» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in 4.357 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 24 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1998, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 50 unità.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1998, nel numero di 1.200.

7. La forza organica degli allievi sottufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinata, per l'anno finanziario 1998, in 25 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle Capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento», (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui alla unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanzia-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

rio 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1998, come segue:

- a) Esercito n. 37.500;
- b) Marina n. 13.400;
- c) Aeronautica n. 16.750.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, come segue:

- a) Esercito n. 135;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

*Identico*

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 287.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;
- b) Marina n. 125;
- c) Aeronautica n. 180.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 500 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 687 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 1998, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.500 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 1998, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, – di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari», e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese gene-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

rali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1998 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizza-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1998, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alla unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con de-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le disponibilità in conto residui del fondo iscritto, per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» (Investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Risorse forestali, montane e idriche» dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.**

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

creti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per l'innovazione tecnologica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1998.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 16.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

*Identico*

Art. 16.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mercio con l'estero, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1998, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1998, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

menti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1998, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 20.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)*

*Identico*

Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1998, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste, nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Art. 22.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato in lire 1.039.510.603.895.000 in termini di competenza ed in lire 1.037.096.220.616.000 in termini di cassa il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)*

*Identico*

Art. 21.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato in lire **1.039.952.044.326.000** in termini di competenza ed in lire **1.037.628.183.942.000** in termini di cassa il

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1998.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998, con le tabelle allegate.

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1998, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1998, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione le corrispondenti appostazioni nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere i suddetti residui nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1998.

Art. 22.

(Quadro generale riassuntivo)

*Identico*

Art. 23.

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1998, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici, nonchè per la fornitura di servizi occorrenti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero **del tesoro**, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. *Identico.*

7. **Ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, e successivi provvedimenti di attuazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonchè, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle unità previsionali di base, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base «Beni e servizi per le amministrazioni dello Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato», le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto, comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**cassa, le somme occorrenti per gli acquisti di beni, forniture e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, dall'unità previsionale di base «Beni e servizi per le Amministrazioni dello Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle unità previsionali di base, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti di beni, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni medesime.**

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

10. I decreti legislativi adottati entro il 1998 conseguenti alle leggi di riforma delle Amministrazioni pubbliche individuano i centri di responsabilità amministrativa a cui riferire le unità previsionali di base del bilancio dello Stato; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

11. Al fine di agevolare il passaggio al nuovo ordinamento del bilancio ed esclusivamente per l'esercizio 1998, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei ministri interessati, sentite le Commissioni parlamentari competenti, possono essere disposti, per le spese di funzionamento, limitatamente agli oneri relativi a movimenti di personale e a quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, **nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.**

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zato ad apportare, con propri decreti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sulle apposite unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183. e successivamente versate all'entrata di bilancio.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Per il 1998, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 25.

*(Bilancio pluriennale)*

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1998-2000, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

Art. 24.

*(Bilancio pluriennale)*

*Identico*

## TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

## Stato di previsione del Ministero del tesoro:

## Amministrazione centrale del tesoro:

- 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665);
- 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805);
- 3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678);
- 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698);
- 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478);
- 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695).

## Ragioneria Generale dello Stato:

- 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941);
- 7.1.2.10 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 5957).

## Amministrazione centrale del tesoro:

- 3.1.2.7 «Monete metalliche» (cap. 4443);

## e Provveditorato Generale dello Stato:

- 6.1.2.2 «Beni e servizi per le amministrazioni dello Stato» (cap. 5033 e 5051).

## Stato di previsione del Ministero delle finanze:

## Segretariato generale:

- 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1125 e 6660);

## Affari generali e personale:

- 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6652 e 6661);

## Entrate:

- 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6653 e 6662);

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

Stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica:**

*identica.*

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

*identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

Territorio:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6654 e 6663);

Entrate:

4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530);

4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3500);

Entrate:

4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533);

4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3501).

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Affari civili e libere professioni:

4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7001 e 7003);

4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7005 e 7010);

Amministrazione penitenziaria:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8600 e 7004);

5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 8605 e 8676);

e Giustizia minorile:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8601, 8603 e 8604);

7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 8606 e 8677).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1014);

Personale e amministrazione:

2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 6001);

Cooperazione allo sviluppo:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6002);

Relazioni culturali:

4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 6003);

Emigrazione e affari sociali:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6004);

Affari politici:

6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6005);

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

*identica.*

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

*identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

Affari economici:

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6006);

Istituto diplomatico:

8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 6007);

Personale e amministrazione:

2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Servizi generali:

20.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» (cap. 1087);

Commissariato:

14.1.1.2 «Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio» (cap. 2501).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato di previsione del Ministero della difesa:

*identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Amministrazione centrale del tesoro:

3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Affari generali e personale:

3.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7851);

Entrate:

4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8500);

Territorio:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8501);

Guardia di finanza:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8502).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime:

3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7501);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8405);

Difesa del suolo:

4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 9004);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 9460).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica:**

*identica.*

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

*identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Motorizzazione civile e trasporti in concessione:

2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7202 e 7203);

2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7206).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armi, munizioni e armamenti terrestri:

9.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7010);

Costruzioni armi e armamenti navali:

10.2.1.2 «Ricerca scientifica» (cap. 8551);

Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e speciali:

11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8552);

Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni:

12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8553);

Motorizzazione e combustibili:

13.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8554);

Commissariato:

14.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8555);

Sanità militare:

16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8556);

Servizi generali:

20.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 8557).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

*identica.*

Stato di previsione del Ministero della difesa:

*identico.*



**QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**



**A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO DI COMPETENZA  
PER L'ANNO FINANZIARIO 1998**



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/U4/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>E N T R A T A</b>	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	574.264.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	35.063.999.282.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.279.359.718.000
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>610.607.359.000.000</b>
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	429.344.685.326.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA</b>	<b>1.039.952.044.326.000</b>
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	609.327.999.282.000
SPESE CORRENTI (-)	653.414.206.690.000
<b>RISPARMIO PUBBLICO</b>	<b>-44.086.207.408.000</b>
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>-116.546.867.993.000</b>
ENTRATE FINALI	610.607.359.000.000
SPESE FINALI (-)	727.154.226.993.000
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>610.607.359.000.000</b>
<b>RISCOSSIONE DI CREDITI (-)</b>	<b>41.558.718.000</b>
<b>ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	<b>610.607.359.000.000</b>
<b>SPESE FINALI</b>	<b>727.154.226.993.000</b>
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE :</b>	<b>8.066.000.000.000</b>
- PARTECIPAZIONI (-)	426.000.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	400.000.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	
<b>SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)</b>	<b>718.262.226.993.000</b>
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-107.696.426.711.000</b>
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>610.607.359.000.000</b>
<b>SPESE COMPLESSIVE (-)</b>	<b>1.039.952.044.326.000</b>
<b>RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO</b>	<b>-429.344.685.326.000</b>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/1

**segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998**  
(milioni di lire)

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
PRESIDENZA	740.953	3.514.953	478.808	108	-	4.734.822	
TESORO, BILANCIO E P.E.	1.537.417	138.491.387	40.241.681	851.000	177.120.816	358.242.301	
FINANZE	11.945.190	26.220.710	345.000	575.011	1.800.000	40.885.911	
GRAZIA E GIUSTIZIA	8.273.406	1.489.419	-	29.706	-	9.792.533	
AFFARI ESTERI	1.431.110	1.229.901	-	-	-	2.661.011	
PUBBLICA ISTRUZIONE	59.088.102	402.107	318.000	15.000	-	59.823.209	
INTERNO	13.548.790	39.095.209	-	9.110	-	52.643.108	
LAVORI PUBBLICI	302.636	68.945	12.760	10.000	-	394.341	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.089.801	2.428.139	-	19.500	-	3.537.440	
COMUNICAZIONI	135.389	20.208	-	-	-	155.597	
DIFESA	27.973.599	561.692	-	1.815.010	-	30.350.301	
POLITICHE AGRICOLE	706.723	75.392	-	6.500	-	788.615	
INDUSTRIA	134.049	82.531	-	-	-	216.580	
LAVORO	952.100	73.742.074	-	900	-	74.695.073	
COMMERCIO ESTERO	36.672	291.177	-	3	-	327.852	
SANITA'	242.697	1.153.160	-	1.200	-	1.397.057	
BENI CULTURALI	1.588.417	85.215	-	500	-	1.674.131	
AMBIENTE	60.986	155.989	-	-	-	216.975	
UNIVERSITA' E RICERCA	70.190	10.807.130	-	30	-	10.877.350	
<b>Totale</b>	<b>129.858.229</b>	<b>299.905.334</b>	<b>41.396.249</b>	<b>3.333.578</b>	<b>178.920.816</b>	<b>653.414.207</b>	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1990 (milioni di lire)									
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso di prestiti	Totale generale		
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni						
PRESIDENZA	2.575.831	-	-	2.575.831	7.310.653	-	7.310.653		
TESORO, BILANCIO E P.E.	35.757.790	643.000	3.078.300	40.279.090	398.521.391	312.797.817	711.319.208		
FINANZE	640.909	-	-	640.909	41.526.820	-	41.526.820		
GRAZIA E GIUSTIZIA	206.299	-	-	206.299	9.998.832	-	9.998.832		
AFFARI ESTERI	9.000	-	-	9.000	2.670.011	-	2.670.011		
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	59.823.209	-	59.823.209		
INTERNO	7.439.415	-	-	7.439.415	60.082.523	-	60.082.523		
LAVORI PUBBLICI	9.679.164	-	-	9.679.164	10.073.505	-	10.073.505		
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.603.299	-	-	3.603.299	7.140.739	-	7.140.739		
COMUNICAZIONI	22.400	-	-	22.400	177.997	-	177.997		
DIFESA	637.273	-	-	637.273	30.987.574	-	30.987.574		
POLITICHE AGRICOLE	687.128	-	-	687.128	1.475.743	-	1.475.743		
INDUSTRIA	2.742.580	-	-	2.742.580	2.959.160	-	2.959.160		
LAVORO	86.200	-	-	86.200	74.781.273	-	74.781.273		
COMMERCIO ESTERO	600	-	-	600	328.452	-	328.452		
SANITA'	107.000	-	-	107.000	1.504.057	-	1.504.057		
BENI CULTURALI	567.182	-	-	567.182	2.241.313	-	2.241.313		
AMBIENTE	314.355	-	-	314.355	531.330	-	531.330		
UNIVERSITA' E RICERCA	4.142.294	-	-	4.142.294	15.019.644	-	15.019.644		
<b>Totale</b>	<b>69.218.720</b>	<b>643.000</b>	<b>3.878.300</b>	<b>73.740.020</b>	<b>727.154.227</b>	<b>312.797.817</b>	<b>1.039.952.044</b>		

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1998  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.529.530	-	-	-	-	1.333.723	-	-	160	659.117	-
TESORO, BILANCIO E P.E.	11.920.542	16.600	12.045	-	21.587.742	79.530	-	918.000	16.841.538	3.631.666	52.476.766
FINANZE	14.821.611	-	-	-	-	2.630.000	-	284.049	-	-	-
GRAZIA E GIUSTIZIA	16	-	9.945.682	-	-	-	-	50.382	-	2.752	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.340.639	249.410	-	-	65.998	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	59.823.190	-	19	-	-	-
INTERNO	1.704.878	-	-	10.041.040	-	-	-	100	50	15.653.535	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	15	475	2.616.754	20.704	-	107.447
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	13.230	-	-	-
COMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	23.201.442	-	7.140.846	-	-	301.085	267.296	-	-	51.306
POLITICHE AGRICOLE	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	2.600	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	74.421.273	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	4.145	-	-	-	1.499.912
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.240.731	-	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	582	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	14.344.050	675.594	-	-	-
TOTALE	29.976.576	23.218.042	9.957.727	17.182.086	23.928.381	66.416.660	14.652.937	4.825.424	91.349.724	20.147.069	54.135.430

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1998  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUITI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	756.534	-	53.891	1.398.000	1.021.000	549.665	-	9.033	7.310.653
TESORO, BILANCIO E P.E.	21.266.023	890.000	5.162.230	13.593.377	4.949.305	39.372.988	779.416	28.607.187	174.032.816	1.983.561	398.521.391
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.731.160	41.526.820
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.998.832
AFFARI ESTERI	-	-	3.500	-	10.463	-	-	-	-	-	2.670.011
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.823.209
INTERNO	-	-	-	-	-	30.337.528	2.345.383	-	-	-	60.087.523
LAVORI PUBBLICI	6.034.762	-	5.083	-	1.162.894	1.319	144.757	-	-	-	10.073.506
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	7.106.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.140.738
COMUNICAZIONI	177.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.997
OLFESA	24.600	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	30.987.574
POLITICHE AGRICOLE	-	1.475.543	-	-	-	-	-	-	-	-	1.475.743
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.949.502	-	5.058	-	2.000	-	-	-	2.959.160
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	360.000	-	-	-	-	-	-	74.781.273
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	328.452	-	-	-	-	-	-	-	328.452
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.504.057
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.241.313
AMBIENTE	-	-	-	-	531.330	-	-	-	-	-	531.330
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.019.644
TOTALE	34.610.186	2.365.543	9.205.302	13.953.377	6.712.941	71.109.835	4.292.566	29.356.852	174.032.816	25.724.754	727.154.227

(\*) DI CUI MILIONI 21.273.369 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1  
ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1998  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	601.839	108	341.699	2.020.160	-	-	-	1.771.016	4.734.822
TESORO, BILANCIO E P. E.	2.099.333	14.611.749	1.003	1.980.362	123.307.374	176.408.033	15.903.005	936.751	22.994.710	358.242.301
FINANZE	-	8.487.034	501.510	3.535.702	300.499	1.801.000	25.921.710	300.000	38.456	40.885.911
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.654.628	29.706	1.763.751	339.448	-	-	-	5.000	9.792.533
AFFARI ESTERI	-	1.167.901	50	333.149	1.149.811	-	-	-	10.100	2.661.011
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	58.024.029	15.000	412.427	1.096.753	-	-	-	275.000	59.823.209
INTERNO	-	11.404.826	6.250	2.137.387	36.907.995	-	91.000	-	95.650	52.643.108
LAVORI PUBBLICI	-	280.545	10.000	122.878	418	-	-	-	500	394.341
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	871.547	19.500	233.640	2.403.582	-	8.235	-	935	3.537.440
COMUNICAZIONI	-	112.045	-	32.290	11.052	-	200	-	10	155.597
DIFESA	-	17.490.820	1.802.010	10.570.252	263.833	-	124.000	-	99.366	30.350.301
POLITICHE AGRICOLE	-	652.815	6.500	55.475	71.820	-	-	-	2.005	788.615
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	107.350	-	27.440	71.691	-	10.000	-	100	216.580
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	860.193	900	103.051	73.730.680	-	-	-	250	74.695.073
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	35.336	3	1.276	291.237	-	-	-	-	327.852
SANITA'	-	137.491	1.200	387.703	179.613	-	-	-	691.050	1.397.057
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	1.314.081	500	273.793	85.455	-	3	-	300	1.674.131
AMBIENTE	-	31.095	-	75.560	110.320	-	-	-	-	216.975
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	38.872	30	30.791	10.807.157	-	-	-	500	10.877.350
TOTALE	2.099.333	123.864.197	2.394.270	22.418.605	255.148.897	178.209.033	42.058.153	1.236.751	25.984.968	653.414.207

(\*) DI CUI MILIONI 17.395.069 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/2

ALLEGATO A/2


RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1998  
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI E MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	11.000	2.450	2.052.381	-	-	-	510.000 (*)	2.575.831
TESORO, BILANCIO E P.E.	-	120.500	12.888.290	8.066.000	316.000	400.000	18.478.300	40.279.090
FINANZE	284.000	356.860	49	-	-	-	-	640.909
GRAZIA E GIUSTIZIA	102.899	103.600	-	-	-	-	-	206.299
AFFARI ESTERI	3.000	6.000	-	-	-	-	-	9.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	327.000	31.200	7.081.215	-	-	-	-	7.439.415
LAVORI PUBBLICI	1.265.005	2.435	8.411.724	-	-	-	-	9.679.164
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	437.265	29.800	3.136.234	-	-	-	-	3.603.299
COMUNICAZIONI	-	22.400	-	-	-	-	-	22.400
DIFESA	251.000	325.685	60.588	-	-	-	-	637.273
POLITICHE AGRICOLE	148.027	-	489.101	-	50.000	-	-	687.128
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	3.780	2.738.800	-	-	-	-	2.742.580
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	26.200	60.000	-	-	-	-	86.200
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	600	-	-	-	-	-	600
SANITA'	-	-	-	-	-	-	107.000	107.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	344.076	44.624	178.482	-	-	-	-	567.182
AMBIENTE	-	19.355	295.000	-	-	-	-	314.355
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	1.000	4.081.294	-	60.000	-	-	4.142.294
TOTALE	3.173.072	1.056.489	41.483.159	8.066.000	426.000	400.000	19.095.300	73.740.020

(\*) DI CUI MILLIONI 3.878.300 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.



**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO DI CASSA  
PER L'ANNO FINANZIARIO 1998**



000/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>E N T R A T A</b>	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	555.964.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	35.051.999.282.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.279.359.718.000
TOTALE ENTRATE FINALI	41.558.718.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	592.295.359.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	445.332.824.942.000
<b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b>	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	591.015.999.282.000
SPESE CORRENTI (-)	657.148.804.520.000
RISPARMIO PUBBLICO	-66.132.805.238.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-132.521.271.809.000
ENTRATE FINALI	592.295.359.000.000
SPESE FINALI (-)	724.816.630.809.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	592.295.359.000.000
	41.558.718.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	724.816.630.809.000
SPESE FINALI	8.563.518.200.000
OPERAZIONI FINANZIARIE :	793.200.000.000
- PARTICIPAZIONI (-)	400.000.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	715.059.912.609.000
INDEBITAMENTO NETTO	-122.806.112.327.000
ENTRATE FINALI	592.295.359.000.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	1.037.628.183.942.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-445.332.824.942.000

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/1

segue: AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998  
(milioni di lire)

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
PRESIDENZA	787.974	4.119.647	478.808	108	-	5.386.537	
TESORO, BILANCIO E P.E.	1.569.593	149.075.419	45.105.731	851.871	175.821.231	372.423.845	
FINANZE	12.427.763	25.528.154	346.500	576.545	1.896.000	40.774.962	
GRAZIA E GIUSTIZIA	8.195.362	1.394.579	-	42.706	-	9.632.646	
AFFARI ESTERI	1.485.957	1.649.405	-	-	-	3.135.362	
PUBBLICA ISTRUZIONE	59.199.879	404.743	245.000	15.000	-	59.864.622	
INTERNO	13.570.579	30.337.404	-	9.410	-	43.917.393	
LAVORI PUBBLICI	349.541	143.057	17.810	10.000	-	520.409	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.121.994	2.192.333	-	19.500	-	3.333.827	
COMUNICAZIONI	137.154	20.213	-	-	-	157.367	
DIFESA	27.195.868	583.425	-	1.815.033	-	29.594.326	
POLITICHE AGRICOLE	720.047	109.592	-	6.616	-	836.255	
INDUSTRIA	138.287	82.731	-	-	-	221.018	
LAVORO	976.211	73.693.657	-	900	-	74.670.767	
COMMERCIO ESTERO	37.156	320.676	-	3	-	357.835	
SANITA'	293.351	1.113.657	-	1.200	-	1.408.208	
BENI CULTURALI	1.633.565	98.280	-	500	-	1.732.344	
AMBIENTE	64.631	161.354	-	-	-	225.985	
UNIVERSITA' E RICERCA	71.215	8.883.852	-	30	-	8.955.097	
<b>Totale</b>	<b>129.976.126</b>	<b>299.912.176</b>	<b>46.193.849</b>	<b>3.349.422</b>	<b>177.717.231</b>	<b>657.148.805</b>	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

959/112/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1990 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso di prestiti	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
PRESIDENZA	4.622.272	-	-	4.622.272	10.008.809	-	10.008.809
TESORO, BILANCIO E P.E.	28.508.280	593.000	2.878.300	31.979.580	404.403.425	312.811.553	717.214.978
FINANZE	1.051.495	-	-	1.051.495	41.826.457	-	41.826.457
GRAZIA E GIUSTIZIA	292.000	-	-	292.000	9.924.646	-	9.924.646
AFFARI ESTERI	26.491	-	-	26.491	3.161.853	-	3.161.853
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	59.864.622	-	59.864.622
INTERNO	7.072.200	-	-	7.072.200	50.989.593	-	50.989.593
LAVORI PUBBLICI	6.667.261	-	-	6.667.261	7.187.670	-	7.187.670
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.876.157	-	-	3.876.157	7.209.984	-	7.209.984
COMUNICAZIONI	25.407	-	-	25.407	182.774	-	182.774
DIFESA	833.248	-	-	833.248	30.427.574	-	30.427.574
POLITICHE AGRICOLE	1.736.099	-	-	1.736.099	2.572.354	-	2.572.354
INDUSTRIA	3.501.477	-	-	3.501.477	3.722.495	-	3.722.495
LAVORO	133.250	-	-	133.250	74.804.017	-	74.804.017
COMMERCIO ESTERO	20.611	-	-	20.611	378.446	-	378.446
SANITA'	117.818	-	-	117.818	1.526.026	-	1.526.026
BENI CULTURALI	951.766	-	-	951.766	2.684.110	-	2.684.110
AMBIENTE	780.750	-	-	780.750	1.006.735	-	1.006.735
UNIVERSITA' E RICERCA	3.979.944	-	-	3.979.944	12.935.041	-	12.935.041
<b>Totale</b>	<b>64.196.526</b>	<b>593.000</b>	<b>2.878.300</b>	<b>67.667.826</b>	<b>724.816.631</b>	<b>312.811.553</b>	<b>1.037.628.184</b>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1996  
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.599.937	-	-	-	-	1.765.721	-	-	160	681.639	-
TESORO, BILANCIO E P.E.	11.930.543	16.600	12.045	-	21.686.858	79.590	-	918.000	16.341.538	3.838.951	49.551.958
FINANZE	15.758.660	-	-	-	-	2.390.000	-	361.121	-	-	-
GRAZIA E GIUSTIZIA	116	-	9.839.772	-	-	-	-	82.000	-	2.752	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.817.428	266.351	-	17.491	65.998	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	59.868.603	-	19	-	-	-
INTERNO	1.717.482	-	-	10.154.445	-	-	-	-	100	15.654.064	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	14.764	600	3.193.071	-	-	127.318
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	32.230	51.406	-	-
COMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	22.506.884	-	7.141.395	-	-	400.625	290.365	-	-	51.306
POLITICHE AGRICOLE	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	2.600	-	-	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	74.424.017	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.682.918	111.541	-	-	-	1.414.485
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	1.142	-	50	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	473.244	-	-	-
TOTALE	31.006.738	22.523.484	9.851.823	17.296.040	24.504.286	67.043.947	12.728.305	5.367.541	90.883.270	20.177.406	51.145.067

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

959/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1996  
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	875.960	177.192	121.826	2.523.626	1.704.249	549.665	-	9.033	10.008.609
TESORO, BILANCIO E P.E.	20.186.023	890.000	5.456.046	6.783.946	5.001.305	36.709.130	835.766	32.607.187	172.637.714	18.920.226	404.403.426
FINANZE	-	-	-	-	-	11.086	50.000	-	-	23.255.590	41.826.456
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.924.646
AFFARI ESTERI	-	-	3.500	-	11.085	-	-	-	-	-	3.161.853
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.864.622
INTERNO	-	-	-	-	-	21.140.226	2.323.275	-	-	-	50.989.593
LAVORI PUBBLICI	1.544.735	-	5.560	100.500	1.720.618	1.778	478.725	-	-	-	7.187.670
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	7.121.347	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	7.209.384
COMUNICAZIONI	182.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.774
DIFESA	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	30.427.574
POLITICHE AGRICOLE	-	2.422.198	-	149.956	-	-	-	-	-	-	2.572.354
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.442.239	261.004	5.063	-	11.588	-	-	-	3.722.495
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	380.000	-	-	-	-	-	-	74.804.017
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	378.446	-	-	-	-	-	-	-	378.446
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.526.026
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684.110
AMBIENTE	-	-	-	-	1.006.735	-	-	-	-	-	1.006.735
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	12.835.041
TOTALE	29.070.880	3.312.197	10.161.751	8.102.598	7.871.432	60.385.647	5.603.604	33.156.852	172.637.714	42.185.848	724.816.631

(\*) DI CUI MILIONI 19.273.369 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1  
ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1996 (MILIONI DI LIRE)										
MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUOTESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	611.470	108	422.748	2.555.022	-	-	-	1.797.189	5.386.537
TESORO, BILANCIO E P.E.	2.099.333	14.630.081	1.874	1.983.295	116.881.740	175.017.831	32.877.629	936.751	27.985.210	372.423.845
FINANZE	-	8.555.839	501.410	3.979.459	352.133	1.897.500	25.148.454	300.000	39.968	40.774.962
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.665.773	42.706	1.575.560	343.608	-	-	-	5.000	9.632.646
AFFARI ESTERI	-	1.183.396	50	373.441	1.568.374	-	-	-	10.100	3.135.362
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	58.031.552	15.000	454.111	1.161.959	-	-	-	202.000	59.864.622
INTERNO	-	11.406.606	6.550	2.166.990	30.150.597	-	91.000	-	95.650	43.917.393
LAVORI PUBBLICI	-	284.001	10.000	195.225	30.639	-	-	-	544	520.409
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	881.509	19.500	266.362	2.157.132	-	8.390	-	935	3.333.827
COMUNICAZIONI	-	113.610	-	32.495	11.052	-	200	-	10	157.367
DIFESA	-	17.531.625	1.802.010	9.770.735	266.570	-	124.000	-	99.386	29.594.326
POLITICHE AGRICOLE	-	656.073	6.616	65.574	195.987	-	-	-	2.005	836.255
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	107.666	-	31.348	71.891	-	10.000	-	110	221.016
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	876.290	900	115.465	73.677.863	-	-	-	250	74.670.767
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	35.378	3	1.717	320.736	-	-	-	-	357.835
SANITA'	-	138.585	1.200	491.382	224.011	-	-	-	553.050	1.408.208
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	1.331.322	500	301.697	98.520	-	6	-	300	1.732.344
AMBIENTE	-	31.032	-	84.633	110.320	-	-	-	-	225.985
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	38.987	30	31.701	8.883.879	-	-	-	500	8.955.097
TOTALE	2.099.333	124.110.797	2.408.457	22.343.917	238.972.032	176.915.431	58.259.879	1.236.751	30.802.207	657.148.405

(\*) DI CUI MILIONI 16.395.069 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

939/16/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1998  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	27.046	115.934	3.858.292	-	-	-	621.000 (*)	4.622.272
TESORO, BILANCIO E P.E.	-	126.000	13.288.162	8.563.518	266.600	400.000	9.335.300	31.979.580
FINANZE	361.071	679.288	11.135	-	-	-	-	1.051.495
GRAZIA E GIUSTIZIA	150.000	140.000	2.000	-	-	-	-	292.000
AFFARI ESTERI	20.491	6.000	-	-	-	-	-	26.491
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	367.722	62.000	6.642.478	-	-	-	-	7.072.200
LAVORI PUBBLICI	2.449.964	4.100	4.213.197	-	-	-	-	6.667.261
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	693.571	113.487	3.069.098	-	-	-	-	3.876.157
COMUNICAZIONI	-	25.407	-	-	-	-	-	25.407
DIFESA	336.035	436.625	60.588	-	50.000	-	-	833.248
POLITICHE AGRICOLE	329.722	-	1.356.377	-	-	-	-	1.736.099
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	3.780	3.471.097	-	26.600	-	-	3.501.477
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	42.000	91.250	-	-	-	-	133.250
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	600	20.011	-	-	-	-	20.611
SANITA'	-	-	10.818	-	-	-	107.000	117.818
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	671.936	49.688	230.142	-	-	-	-	951.766
AMBIENTE	17.100	58.000	705.650	-	-	-	-	780.750
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	1.000	3.528.944	-	450.000	-	-	3.979.944
TOTALE	5.424.660	1.863.909	40.559.239	8.563.518	793.200	400.000	10.063.300	67.667.826

(\*) DI CUI MILIONI 2.878.300 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.



**C) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO TRIENNALE 1998-2000  
(A LEGISLAZIONE VIGENTE)**



ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1998	1999	2000
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	574.264.000	579.349.000	601.729.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	35.063.999	35.734.480	36.661.735
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.279.360	1.293.879	1.308.624
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>610.607.359</b>	<b>616.377.359</b>	<b>639.699.359</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	653.414.207	654.270.257	652.752.574
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	73.740.020	74.592.970	72.693.196
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>727.154.227</b>	<b>728.863.227</b>	<b>725.445.771</b>
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	312.797.817	264.862.210	165.885.946
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>1.039.952.044</b>	<b>993.725.437</b>	<b>891.331.716</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	-44.086.207	-39.186.778	-14.361.839
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-116.546.868	-112.485.868	-85.746.412
INDEBITAMENTO NETTO	-107.696.427	-103.426.427	-77.726.970
RICORSO AL MERCATO	-429.344.685	-377.348.078	-251.632.357

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI  
(MILIONI DI LIRE)

	1998	1999	2000
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	321.527.000	317.662.000	331.837.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	175.852.000	183.392.000	189.803.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	55.023.000	56.184.000	57.678.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	10.869.000	10.938.000	10.988.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	10.993.000	11.173.000	11.423.000
<b>TOTALE</b>	<b>574.264.000</b>	<b>579.349.000</b>	<b>601.729.000</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	1.230.129	1.385.443	1.535.443
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	3.554.070	4.662.915	6.081.477
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	540.811	621.329	709.023
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	3.350.000	3.000.000	3.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	5.813.861	5.163.661	4.263.661
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.440.547	9.970.550	10.341.550
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	11.134.581	10.930.581	10.730.581
<b>TOTALE</b>	<b>35.063.999</b>	<b>35.734.480</b>	<b>36.661.735</b>
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.050	1.050	1.050
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.236.751	1.251.271	1.266.015
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	41.559	41.559	41.559
<b>TOTALE</b>	<b>1.279.360</b>	<b>1.293.879</b>	<b>1.308.624</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>610.607.359</b>	<b>616.377.359</b>	<b>639.699.359</b>

11/20/1

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI  
(MILIONI DI LIRE)

ALLEGATO C/2

	1998	1999	2000
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	2.099.333	2.187.244	2.297.372
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	123.864.197	125.081.917	127.551.389
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	2.394.270	2.546.854	2.702.328
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.418.605	22.961.172	23.245.564
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	255.148.897	256.554.828	256.472.431
- ALLE FAMIGLIE	22.235.729	22.754.222	22.559.468
- ALLE IMPRESE	10.707.577	9.423.012	8.729.148
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.673	24.673	24.673
- ALLE REGIONI	82.843.665	79.923.682	79.901.861
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	23.871.488	24.434.913	24.854.631
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	81.931.435	85.295.049	83.954.637
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	21.518.661	21.828.559	22.004.413
- ALL' ESTERO	12.015.668	12.870.717	14.443.600
CATEGORIA VI - INTERESSI	178.209.033	173.613.890	168.893.890
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	42.058.153	43.293.831	44.586.876
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	1.236.751	1.251.271	1.266.015
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	25.984.968	26.779.250	25.736.707
TOTALE	653.414.207	654.270.257	652.752.574

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/4214

ALLEGATO C/2		1998	1999	2000
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI				
(MILIONI DI LIRE)				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO				
		3.173.072	2.773.960	2.559.273
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO				
		1.096.489	1.119.403	1.161.933
		41.483.159	40.314.206	37.804.615
		184.626	177.807	183.377
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI				
- ALLE FAMIGLIE		7.280.493	6.588.826	6.092.232
- ALLE IMPRESE		25.724	24.851	24.851
- ALLE AZIENDE AUTONOME		2.851.419	3.677.970	1.771.259
- ALLE REGIONI		8.444.997	8.241.694	8.181.666
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI		1.200.000	800.000	>>
- ALLE AREE DEPRESSE		21.310.700	20.631.458	21.372.973
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI		185.200	171.600	178.256
- ALL' ESTERO		8.066.000	8.585.000	7.595.000
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI				
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE				
		426.000	266.000	216.000
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE				
		400.000	250.000	250.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI				
		19.095.300	21.284.400	23.106.375
TOTALE		73.740.020	74.592.970	72.693.196
TOTALE SPESE FINALI		727.154.227	728.863.227	725.445.771

999/24/1  
ALLEGATO C/3

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE  
(MILIONI DI LIRE)**

	1998	1999	2000
<b>MINISTERI</b>			
<b>1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate</b>			
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>			
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA			
- 1998	688.007	(a) 1.015.249	(a) 944.813
- 1999		(a)	(a)
- 2000	10.823.000	10.986.250	11.670.450
<b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</b>	141.200	168.800	175.400
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	326.800	338.000	368.000
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>	499.500	514.500	861.700
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	56.000	130.000	66.000
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>	1.488	201.488	300.488
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>	481.000	507.500	484.000
DI CUI:			
LIMITI D'IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
- 1998			
- 1999			
- 2000			
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	28.500	27.900	30.400
<b>MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE</b>	1.328.540	1.398.440	608.740
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA			
- 1998			
- 1999			
- 2000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1999: 50.000; 2000: 75.000

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3
MINISTERI	1998	1999	2000	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		20.000	20.000	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.060.178	1.023.000	824.000	
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	14.200	16.700	18.400	
MINISTERO DELLA SANITA' DI CUI:	1.766.460	1.724.760	228.960	
REGOLAZIONE DEBITORIA				
- 1998				
- 1999				
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	53.200	57.700	57.200	
MINISTERO DELL'AMBIENTE	85.196	78.586	80.696	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	41.800	88.800	95.400	
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO</b>	<b>17.395.069</b>	<b>18.297.673</b>	<b>16.834.647</b>	

ALLEGATO C/3

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE  
(MILIONI DI LIRE)**

MINISTERI	1998	1999	2000
2) Accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate tributarie			
MINISTERO DELLE FINANZE	-	(a) -100.000	(a) -150.000
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO</b>	<b>17.395.069</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>17.395.069</b>	<b>18.197.673</b>	<b>16.684.647</b>

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica contrassegnati dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi per ciascun accantonamento: 1999: 50.000; 2000: 75.000

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1998	1999	2000
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI	105.900	148.100	161.400
1999			
2000			
<b>MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI	1.835.000	3.444.400	4.070.500
1999			
2000			
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI	-	116.400	174.700
1999			
2000			
<b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</b>			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI	125.000	124.400	127.700
1999			
2000			
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI	18.000	20.500	23.000
1999			
2000			
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>			
(LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI)	-	46.000	46.000
1999			
2000			
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI	55.000	88.800	210.900
1998			
1999			
2000			
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</b>			
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI	109.400	263.900	382.600
1998			
1999			
2000			

999/26/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1998	1999	2000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	527.000	860.100	1.442.800
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
1998			
1999			
2000			
MINISTERO DELLA DIFESA	4.000	4.000	4.000
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE	446.000	822.800	903.200
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
1998			
1999			
2000			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	20.000	163.900	355.200
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
1998			
1999			
2000			
MINISTERO DELLA SANITA'	249.500	427.600	150.900
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	176.800	186.700	210.800
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
1998			
1999			
2000			
MINISTERO DELL'AMBIENTE	157.000	164.400	182.400
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
1998			
1999			
2000			

999/26/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1998	1999	2000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	49.700	140.400	153.600
TOTALE ALLEGATO	3.878.300	7.022.400	8.599.700

**D) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO TRIENNALE 1998-2000  
DELLE AZIENDE AUTONOME**



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

399/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 1998-2000 A LEGISLAZIONE VICENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1998	1999	2000
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.442.958	4.618.458	4.712.423
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	59.000	59.000	59.000
TOTALE	4.501.958	4.677.458	4.771.423
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>			
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.378.985	4.563.003	4.656.432
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	117.565	108.565	108.574
TOTALE	4.496.550	4.671.568	4.765.006
RIMBORSO DI PRESTITI	5.408	5.890	6.417
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.501.958	4.677.458	4.771.423
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	63.973	55.455	55.991
SALDO NETTO DA FINANZIARE	5.408	5.890	6.417
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1998	1999	2000
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	4.086.135	4.261.635	4.355.600
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	73.673	73.673	73.673
CATEGORIA III - REDDITI	3.150	3.150	3.150
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	280.000	280.000	280.000
TOTALE TITOLO I	4.442.958	4.618.458	4.712.423
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	59.000	59.000	59.000
TOTALE TITOLO II	59.000	59.000	59.000
TOTALE	4.501.958	4.677.458	4.771.423

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 1998-2000 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE  
(MILIONI DI LIRE)

	1998	1999	2000
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	622.242	617.526	617.526
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	780	780	780
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.301.981	3.476.539	3.548.565
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	224.752	239.363	261.198
CATEGORIA V - INTERESSI	23.300	22.818	22.291
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	140.700	140.700	140.700
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	59.000	59.000	59.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.230	6.277	6.372
TOTALE TITOLO I	4.378.985	4.563.003	4.656.432
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	107.565	108.565	108.574
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	10.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	117.565	108.565	108.574
TOTALE	4.496.550	4.671.568	4.765.006



**E) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO PLURIENNALE  
PROGRAMMATICO  
PER IL TRIENNIO 1998-2000**



<b>BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1998-2000 (1)</b> (Al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA) (in miliardi di lire)						
	1997 Prev.ni di bilancio asstate	1998	1999	2000	Variazioni %	
					98/97	99/98
Entrate tributarie	542.694	557.764	574.000	598.500	2,8	2,9
In % sul PIL	27,91	27,63	27,32	27,32		4,3
Contribuzione straordinaria per l'Europa	11.500					
In % sul PIL	0,59					
Altre entrate	36.967	36.343	36.000	37.000	-1,7	-0,9
In % sul PIL	1,90	1,80	1,71	1,69		2,8
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>591.161</b>	<b>594.107</b>	<b>610.000</b>	<b>635.500</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>
In % sul PIL	30,41	29,43	29,03	29,01		4,2
Spese correnti (netto interessi)	430.662	429.898	436.600	443.250	-0,2	1,6
In % sul PIL	22,15	21,29	20,78	20,23		1,5
Interessi	193.005	178.209	172.500	167.800	-7,7	-3,2
In % sul PIL	9,93	8,83	8,21	7,66		2,7
Spese in conto capitale	67.070	73.740	81.500	85.200	9,9	10,5
In % sul PIL	3,45	3,65	3,88	3,89		4,5
<b>SPESE FINALI</b>	<b>690.737</b>	<b>681.847</b>	<b>690.600</b>	<b>696.250</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,3</b>
In % sul PIL	35,53	33,77	32,87	31,78		0,8
<b>RISPARMIO PUBBLICO (+)</b>	<b>-33.719</b>	<b>-15.279</b>	<b>-900</b>	<b>-22.200</b>		
In % sul PIL	-1,73	-0,76	-0,04	-1,01		
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>-99.576</b>	<b>-87.740</b>	<b>-80.600</b>	<b>-60.750</b>	<b>-11,9</b>	<b>-8,1</b>
In % sul PIL	-5,12	-4,35	-3,84	-2,77		24,6
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-92.255</b>	<b>-78.887</b>	<b>-75.110</b>	<b>-55.240</b>		
In % sul PIL	-4,75	-3,91	-3,57	-2,52		
<b>AVANZO PRIMARIO</b>	<b>93.429</b>	<b>90.469</b>	<b>91.900</b>	<b>107.050</b>	<b>-3,2</b>	<b>1,6</b>
In % sul PIL	4,81	4,48	4,37	4,89		16,5
<b>P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO</b>	<b>1.944.204</b>	<b>2.018.812</b>	<b>2.101.321</b>	<b>2.190.554</b>		

(1) Le previsioni non considerano gli effetti derivanti dall'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (art.3, c.143, L.n.662/96).

Dpef9800 ,Programm.

## ALLEGATI E TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

*Gli allegati 1 e 2 sono stati approvati dalla Camera dei deputati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 2739) con le modificazioni risultanti dalle Note di variazioni (si vedano gli stampati n. 2739-bis, n. 2739-quater, n. 2739-quinquies e n. 2739-sexies).*

*Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate dalla Camera dei deputati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 2739) con le modificazioni risultanti dalle Note di variazioni (si vedano gli stampati n. 2739-bis, n. 2739-ter, n. 2739-quater, n. 2739-quinquies e n. 2739-sexies).*